SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1464)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato e commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1981 (V. *Stampato n.* **1931**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

col Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

e col Ministro della Sanità

(ANIASI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1981

Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, sono sostituiti dai seguenti:

« La denominazione di " tonno " è riservata esclusivamente ai tonnidi delle specie seguenti:

Thunnus Thynnus;
Thunnus Alalunga;
Thunnus Albacares;
Thunnus Obesus;
Thunnus Maccoyi;
Thunnus Tongol;
Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis.

La specie " Thunnus Thynnus " può anche essere denominata " tonno rosso ".

La denominazione di " tonnetto " è riservata alle specie seguenti:

Euthynnus Alletteratus;
Euthynnus Affinis;
Euthynnus Lineatus;
Sarda Sarda ».